



Milano lì, 11 marzo 2020

Ad Anci Lombardia
Alle Amministrazioni Comunali della Lombardia
E p.c.
A tutti i lavoratori dei Servizi Educativi Comunali

Le modalità attuative delle previsioni normative in merito alla “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia stanno generando nel territorio lombardo disomogeneità nel trattamento da adottare per il personale educativo e ausiliare coinvolto nella sospensione.

Alcuni comuni hanno legittimamente deciso di esonerare totalmente dal servizio il personale. In questi casi l’assenza del personale educativo scolastico e ausiliare esonerato è stata ricondotta, correttamente, alla fattispecie prevista dall’art.19, comma 3 del DL 9/2020 dove afferma” i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

Altri comuni hanno, invece, previsto per il personale educativo scolastico lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento, di programmazione o di attività integrative. E' opportuno che, in questo caso, si tenga in considerazione il punto 5 della Direttiva n.1/20 del Ministro della Funzione pubblica e che si privilegi la modalità telematica, che è assolutamente e pienamente compatibile con tali attività.

Lucilla Pirovano

FP CGIL Lombardia

Mauro Ongaro

CISL FP Lombardia

Vincenzo Falanga

UIL FPL Lombardia